

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: CASE DI CURA PRIVATE – FISSAZIONE TETTO DI ATTIVITA' CURATELA  
FALLIMENTARE "Casa di Cura Villa Serena S.p.a." di Jesi P.I. 02581050420 - ANNO  
2015.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . - . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente l'U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente l'U.O. Gestione Economico-finanziaria;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza

**- D E T E R M I N A -**

1. **LE PREMESSE** al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI PRENDERE ATTO**, dell'accordo contrattuale, nel testo allegato al presente atto (allegato n.1), quale parte integrante e sostanziale, stipulato tra l'ASUR/AV2 e la Curatela Fallimentare della Casa di Cura Villa Serena S.p.a. di Jesi (fallimento n. 55/2016) c.f. 02581050420 per l'erogazione in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale, di prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale per il periodo 01/01/2015-22/09/2015.
3. **DI PRENDERE ATTO** che l'accordo medesimo costituisce ad un tempo:
  - il piano di committenza per le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale relativo all'anno 2015 (01/01/2015-22/09/2015);
  - la regolazione definitiva dei rapporti economici tra l'ASUR/AV2 e la Curatela Fallimentare della Casa di Cura Villa Serena S.p.a. (fallimento n. 55/2016) alla luce di tutti gli accordi regionali di cui alle DDGRM 280/2014, 1291/2014, 1109/2015 e 1071/2016 e tenuto conto, altresì, dei controlli effettuati dal "CVPS" (vds note prot. nn. 134009 del 09/07/2015, 50471 del 10/03/2016 e 58844 del 23/03/2016 nota e-mail 19/11/2015 controlli SDO medicina);

01/01/2015-22/09/2015 (gg. 265)	BUDGET ex DGRM 1109/2015 L. 125/2015 art. 9 c.quater	FATTURATO RICONOSCIBILE
RICOVERI regione (SDO-LDG-CARD)	4.043.183,82	3.339.391,65
SPECIALISTICA regione	857.052,95	1.235.223,18
Card. Riab. Fatturata e riconoscibile oltre tetto di € 721.674,14	114.121,77	114.121,77
<b>budget di struttura regione marche</b>	<b>5.014.358,54</b>	<b>4.688.736,60</b>
Budget ex DGRM 1109/2015 (tab. 3) Fuori regione - mob. Attiva ricoveri	438.247,02	438.247,02
Budget ex DGRM 1109/2015 (tab. 3) Fuori regione - mob. Attiva specialistica	15.979,65	15.979,65
Budget fuori regione non raggiunto dalla SALUS fallimento 93/2015 nel periodo 23/09/-31/12/2015	132.898,26	132.898,26
Deroga al tetto mob. Attiva 2015 ex DGRM 1071/2016	81.177,00	81.177,00
abbattimento controlli CVPS come da nota prot. n. 58844 del 23/03/2016		- 44.535,60
e da nota e-mail 19/11/2015 controlli SDO medicina		- 906,30
<b>TOTALE STRUTTURA</b>	<b>Euro 5.682.660,47</b>	<b>Euro 5.311.596,63</b>

4. **DARE ATTO** che la spesa complessiva derivante dall'accordo di cui al punto 2. è stata contabilizzata nel bilancio di esercizio anno 2015 con imputazione ai conti di pertinenza di seguito descritti:

- prestazioni di ricovero reg. Marche      conto 0505010101
- prestazioni di ricovero fuori regione      conto 0505010103
- prestazioni di spec. Ambul.reg. Marche      conto 0505060101
- prestazioni di spec. Ambul. fuori regione      conto 0505060103

5. **NOTIFICARE** l'accordo contrattuale oggetto del presente Atto:

- all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi – G. Salesi per quanto disposto all'art. 8 "Cardiologia riabilitativa";
- al Controllo Prestazioni Sanitarie dell'Area Vasta 2 per quanto disposto all'art. 5 "Documentazione e controlli sull'appropriatezza";

- all' U.O.C. Gestione Flussi Informativi ed Informatici dell'Area Vasta 2 come disposto nell'art. 10 "Contabilizzazione e debito informativo".
6. **TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
  7. **DARE ATTO** che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge 412/91 e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 28- commi 2 e 3 – e dell'art. 5 – comma 4 - della Legge Regionale 26/96.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Pierluigi Gighiucci)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Alessandro Marini)



La presente determina consta di n. 12 pagine oltre ad un allegato in formato cartaceo composto da n. 20 pagine che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE – DISTRETTO 5 DI JESI

QUADRO NORMATIVO E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO:

- Legge 27.12.1997 n. 449 “Misure di stabilizzazione della finanza pubblica” la quale segnatamente all’art. 32 stabilisce che le Regioni in attuazione della programmazione sanitaria, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali della spesa sostenibile con il Fondo Sanitario per l’acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private e dai professionisti accreditati tramite una determinazione di valenza autoritativa e vincolante;
- Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. che all’art. 8 bis recita “*I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L’accesso ai servizi è subordinato all’apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale*” e ancora all’art. 8 quinquies postula che i soggetti privati accreditati possono contribuire all’erogazione dei Livelli Essenziali Assistenza sulla base di accordi contrattuali con le UU.SS.LL. di riferimento;
- D.P.C.M. 29.11.2001 “ Livelli Essenziali di Assistenza” e s.m.i.;
- Legge Regionale 17.07.96 n. 26, all’art.35, c.10, prevede che “le prestazioni, sia in regime di degenza che ambulatoriale, che sono erogate dai vari soggetti sia pubblici che privati accreditati, formano oggetto di apposito Piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione e delle risorse disponibili, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra la Giunta regionale e le Aziende USL, da una parte, e i vari soggetti erogatori dall’altra”;
- La Legge Regionale 20/10/98 n. 34 – Piano Sanitario Regionale 98/2000. Che al punto 2.3.1.1.3 prevede che: “la procedura contrattuale con le istituzioni private è condotta da una sola AUSL, in genere quella su cui insiste territorialmente e che usufruisce maggiormente delle attività della stessa istituzione privata, in nome anche delle altre AUSL regionali. Le Aziende USL definiscono tra loro i rapporti economici per la fruizione delle prestazioni dell’istituzione privata per tutti i cittadini residenti nelle Marche. La Regione, con appositi atti, predispone annualmente:
  - a) I tetti massimi (quantitativi e qualitativi) della contrattazione;
  - b) Le regole in caso di superamento del tetto delle prestazioni negoziate”.
- L.R. 20.06.2003 n. 13 e s.m.i. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successivo atto aziendale determina n. 89/ASURDG del 10/03/2005 i quali confermano entrambi l’impostazione di cui sopra per le relazioni esterne con i soggetti erogatori privati;

- L.R. 20/2000 art. 23, comma 2 bis, stabilisce "...nel rispetto dei limiti fissati dalla Giunta Regionale, la definizione puntuale delle prestazioni oggetto di accordo è negoziata dalle singole strutture con l'Azienda sanitaria, entro trenta giorni dal recepimento dell'accordo sottoscritto a livello regionale o, in mancanza, del relativo atto di indirizzo. La mancata sottoscrizione di tali ulteriori accordi determina la sospensione dei pagamenti a carico del servizio sanitario regionale nei confronti delle strutture inadempienti", ancora il comma 2 ter. "fino alla stipulazione dei nuovi accordi, continuano a valere gli ultimi accordi stipulati";
- Atti della Regione Marche nel settore delle Case di Cura multispecialistiche nel periodo 2002/2014:
  - b) DGRM n. 1294/2003 relativa agli anni 2002/2003;
  - c) DGRM n. 1551/2004 relativa all'anno 2004;
  - d) DGRM n. 1592/2005 relativa all'anno 2005;
  - e) DGRM n. 930/2007 relativa all'anno 2006;
  - f) DGRM n. 1331/2008 relativa all'anno 2007;
  - g) DGRM n. 800/2009 relativa all'anno 2008;
  - h) DGRM n. 55 del 18/01/2010;
  - i) DGRM n.280 del 10/03/2014 relativa agli anni 2011-2012-2013-2014;
  - j) DGRM n. 1291 del 17/11/2014.
  - k) DGRM n. 559 del 15/07/2015
  - l) DGRM n. 1109 del 15/12/2015
  - m) DGRM n. 1071 del 12/09/2016
- D.G.R. Marche n. 1423 del 20.10.2008 "Criteri per la determinazione da parte delle Zone Territoriali del limite di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale per l'acquisto di prestazioni specialistiche di laboratorio da privati nell'anno 2008 (art. 32 L. n. 449/97)";
- D.G.R. Marche n. 1422 del 20.10.2008 "Criteri generali per la determinazione da parte delle Zone Territoriali del limite di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale per l'acquisto di prestazioni specialistiche da privati nell'anno 2008 (art. 32 L. n. 449/97)";
- D.G.R. Marche n. 107 del 25/01/2010 "Recepimento dell'accordo 2009/2012 dei laboratori privati della Regione Marche sottoscritto con le associazioni di categoria ANISAP, FEDERLAB e SNABILP";
- D.G.R Marche n.106 del 25/01/2010 "Criteri di rideterminazione del budget 2009 dei presidi ambulatoriali di riabilitazione";
- DGRM n. 858 del 25/05/2009 "Trasferimento del livello erogativo di prestazioni di oculistica, di ortopedia e chirurgia vascolare dal regime di ricovero ordinario e dh a regime ambulatoriale;
- Direttiva dell'ASUR n. 1 del 22.02.2008 avente ad oggetto: "Direttiva per la gestione dei rapporti contrattuali con le strutture private accreditate per l'anno 2008";
- Direttiva dell'ASUR n. 36 del 10.06.2009 avente ad oggetto: "Accordi integrativi zionali con le strutture private per le prestazioni di assistenza specialistica";
- Direttiva dell'ASUR prot n. 12111 del 31/05/2011 con la quale la Direzione Amministrativa dell'ASUR detta disposizioni operative per la gestione dei rapporti contrattuali con le strutture private per l'anno 2011 ribadendo la validità della direttiva n. 1/2008 sopra citata;
- Patto per la Salute 2010-2012 del 3 dicembre 2009;
- DGRM n. 17/2011 Linee di indirizzo per l'attuazione del Patto per la Salute 2010-2012 e della legge di stabilità 2011 Parte II – punto 1.5;
- DGRM n. 1197 del 5/9/2011 "Individuazione delle sedi delle Aree Vaste Territoriali";

- DGRM n. 1247 del 19/09/2011 “Art. 3 L.R. n. 17/2011 – Nomina dei direttori di Area Vasta”;
- DGRM n. 1220 del 01/08/2012 “Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” art. 15 commi nn. 12 e 13.
- DGRM 709 del 09/06/2014 “Aggiornamento tariffe per prestazione di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche”
- Determina ASUR 639 del 05/08/2013 “Adozione procedura di registrazione, liquidazione e pagamenti fatture ex D.Lgs 192/2012”;
- Circolare del Direttore Generale ASUR prot. n. 26075 del 21/11/2014 ad oggetto “D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012 – Termini di pagamento a fornitori”
- Nota DGASUR prot. 36198 ASUR/DG del 23/10/2015

## PREMESSA

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato e proposto congiuntamente dalla Direzione Amm.va del Territorio e dal Distretto di Jesi, i cui Dirigenti Responsabili sottoscrivono, per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità, la proposta di determinazione medesima, per l'attività svolta dalla Casa di Cura Villa Serena S.p.a. di Jesi c.f. 02581050420.

## PRESUPPOSTI E MOTIVAZIONI

- La “Casa di Cura Villa Serena S.p.a.” di Jesi c.f. 02581050420 costituita in Italia in data 04/02/2013 avente sede legale ed amministrativa in via Colle Onorato n. 2 di Jesi ha stipulato, in data 17/04/2013, con la SALUS s.r.l. – Casa di Cura Privata con sede in Jesi via Colle di Onorato n. 2 (c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona 00156780421) un contratto di affitto di ramo di azienda (di cui al rogito Notaio Massimo Baldassarri numero di repertorio 25023 registrato in Jesi il 17/04/2013 al n. 501 serie 1T), in forza del quale la “Casa di Cura Villa Serena S.p.a.” di Jesi, ha preso in carico a partire dal 22/04/2013 la gestione dell'attività di degenza e specialistica ambulatoriale, già precedentemente in capo alla SALUS s.r.l.

- La Società affittuaria ha continuato la gestione della Casa di Cura fino alla data di scioglimento del contratto di affitto di azienda avvenuto per effetto del provvedimento del Giudice Delegato al fallimento della Società concedente SALUS s.r.l., del 23/09/2015 e, precisamente, fino al 22/09/2015 e pertanto il presente contratto con la Società affittuaria “Casa di Cura Villa Serena S.p.a.” spiega effetti dal 01/01/2015 al 22/09/2015 (contratto anno 2014 è stato recepito con determina ASUR DG n. 734/2015).

- In favore della Società affittuaria “Casa di Cura Villa Serena S.p.a.” di Jesi (c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona 02581050420) il Comune di Jesi ha rilasciato autorizzazione in data 10/04/2013 per la voltura dei precedenti atti di autorizzazione rilasciati in capo alla Società concedente SALUS s.r.l. ai sensi dell'art. 11 L.R. 20/2000, autorizzando per l'effetto la variazione dell'intestazione dei precedenti atti di autorizzazione.

- Con verbale di Assemblea Straordinaria dinanzi alla Dott.ssa Anna Fionda, Notaio in Fano, del 05/11/2015 (rep 903 reg. in Fano al n. 6553 del 10/11/2015) è stata deliberata la messa in liquidazione della società della Casa di Cura Villa Serena S.p.a. e la contestuale nomina del Liquidatore nella persona del signor Giovanni Cerioni dottore commercialista c.f.: CRNGNN73A06E388Z.

- Successivamente la Casa di Cura Villa Serena Spa in liquidazione ha presentato ex art. 161, VI comma LF ricorso per l'ammissione a concordato preventivo, in data 31/12/2015 e che in pari data il

Tribunale di Ancona ha nominato Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 161 LF, il Dott. Comm. Paolo di Paolo per coadiuvare il Tribunale nelle procedure finalizzate alla decisione di ammissione.

- Il Tribunale di Ancona con sentenza n. 60 depositata in cancelleria il 10/05/2016 ha dichiarato il fallimento della Casa di Cura Villa Serena S.p.a. in liquidazione c.f. 02581050420 (fallimento n. 55/2016) nominando Curatore il Dott. Comm. Paolo Di Paolo con studio in Ancona alla via Garibaldi 43.

- La struttura privata multispecialistica, già autorizzata con Decreto del Medico Provinciale prot n. 782 del 21/06/1963, ha ottenuto l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 16 L. R. 20/2000 con Decreto del Dirigente AIR della Regione Marche n. 311 del 28/11/2011 rinnovato con Decreto del Dirigente ACR n. 118 del 26/06/2014, per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno con una dotazione di n. 105 p.l. - di cui AFO medica 20 p.l. per le seguenti discipline: medicina generale, neurologia, cardiologia;

- AFO chirurgica 25 p.l. per le seguenti discipline: chirurgia generale, ortopedia, urologia, oculistica, ginecologia, otorinolaringoiatria;

- LUNGODEGENZA post-acuzie 40 p.l.;

- cardiologia riabilitativa 20 p.l..

Inoltre lo stesso decreto accredita, senza prescrizioni, la Casa di Cura Privata per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le seguenti discipline: medicina generale (tutte le discipline ivi afferenti), medicina dello sport, chirurgia generale (tutte le discipline ivi afferenti), medicina di laboratorio, diagnostica per immagini, endoscopia digestiva, dermatologia, otorinolaringoiatria, oculistica, urologia, recupero e rieducazione funzionale, nefrologia pediatrica, endocrinologia.

- La L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;

- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore nell'ambito di una effettiva programmazione;

- L'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;

- La Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 affida alla Regione, attraverso gli strumenti di programmazione, l'individuazione degli obiettivi da assegnare al Servizio Sanitario Regionale, assegnando le relative risorse e verificando il conseguimento degli obiettivi tramite l'impiego di idonei criteri di controllo gestionale e finanziario;

- L'art. 6 dell'Intesa della Conferenza permanente Stato - Regioni del 23 marzo 2005 rep. 2271 stabilisce che le Regioni adottino i provvedimenti per definire l'obbligo per le aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economici-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento;

- In base alla normativa sopra richiamata la Regione è chiamata a rivestire il ruolo di garante, sia dell'erogazione ai cittadini delle prestazioni indicate nei livelli essenziali di assistenza sia dell'equilibrio economico finanziario del sistema. La Regione, al fine di poter svolgere tale ruolo, dal 2002 ha adottato

lo strumento della contrattazione del budget annuale di spesa e degli obiettivi di qualità con i diversi enti del SSR;

- In particolare, per la disciplina in termini generali del rapporto con la “Casa di Cura Villa Serena S.p.a”, il presente accordo tiene conto, dei criteri, del budget e delle tariffe indicati negli Accordi raggiunti tra la Regione Marche e le Case di Cura multispecialistiche

- DGRM 280 del 10/03/2014 ad oggetto “Accordo con le Case di cura private multispecialistiche della Regione Marche per gli anni 2011-2012 ed anni 2013-2014”;
- DGRM 1291 del 17/11/2014 avente ad oggetto “Intesa sugli aspetti attuativi e gestionali dell'accordo fra Regione Marche e case di cura multispecialistiche accreditate nella Regione aderenti ad AIOP - DGRM n. 280/2014. Determinazioni per il monitoraggio degli accordi regionali”;
- DGRM 1109 del 15/12/2015 “Case di Cura private multispecialistiche accreditate nella Regione Marche. Intesa con Associazione Aiop e singole Case di Cura sugli aspetti attuativi e gestionali dell'Accordo per l'anno 2014 (DGR n. 280/2014) e Accordo per l'anno 2015”;
- DGRM 1071 del 12/09/2016 “Case di Cura private multispecialistiche accreditate della Regione Marche. Intesa con Associazione AIOP e singole Case di Cura sugli aspetti attuativi e gestionali dell'accordo per l'anno 2015 (DGR n. 1109/2015). Approvazione”;

- Il Presidio Ospedaliero di Alta Specializzazione “G.M. Lancisi” ha individuato la Casa di Cura Villa Serena quale unica struttura della Regione dotata di posti letto di cardiologia riabilitativa, cui inviare il paziente in fase post-cardiochirurgica in modo da realizzare un programma assistenziale intensivo di recupero delle funzionalità e garantire, al contempo, un utilizzo appropriato dei posti letto di cardiocirurgia.

- Questa Area Vasta 2 è titolata per competenza territoriale, avendo la Casa di Cura sede nel proprio ambito, alla stipula e quindi alla gestione amministrativa del rapporto negoziale per la disciplina dell'attività di riabilitazione cardiologica svolta in favore di pazienti inviati dal P.O. “GM Lancisi”, per converso, il P.O. “GM Lancisi” è competente, in quanto soggetto committente della attività di riabilitazione cardiologica, alla gestione del suddetto rapporto obbligatorio dal punto di vista clinico-sanitario.

- Lo svolgimento dell'attività di riabilitazione cardiologica avviene secondo il percorso diagnostico-terapeutico definito nel Protocollo di intesa relativo all'attivazione della cardiologia riabilitativa presso la Casa di Cura approvato con determina del DG dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi – G. Salesi n. 2062 del 30/12/2004 e successivamente modificato ed integrato con determina del DG n. 452 del 12/12/2008 e ad oggi vigente.

#### ANNO 2015

- Nell'anno 2015 risulta confermato il piano di prestazioni relativo all'accordo per il 2014 approvato con determina DG/ASUR n. 734 del 22/10/2015 entro il tetto di spesa complessivo di struttura rideterminato con DGRM 1109 del 15/12/2015 in € 6.749.382,72 per i residenti, e in € 625.632,94 per i residenti fuori regione, e attribuito alla Casa di Cura Villa Serena S.p.a. fallimento 55/2016 in proporzione alla vigenza del presente accordo 01/01/2015- 22/09/2015.

- Il budget complessivo di struttura ammette l'ulteriore possibilità del trasferimento di budget tra le due attività per particolari criticità ed in funzione dell'abbattimento delle liste di attesa- come di fatto avvenuto sia per l'anno 2013, sia per l'anno 2014 secondo una azione programmatica già avviata nell'anno 2009 previa autorizzazione del Servizio Salute della Regione Marche e dell'ASUR- nell'ottica



della riduzione e del contenimento delle liste di attesa e di una maggiore appropriatezza delle attività di ricovero.

- Su istanza della Casa di Cura Villa Serena S.p.a. il Direttore dell'Area Vasta 2 con nota prot. 182036 del 29/09/2015 ha accolto la richiesta di trasferimento di una quota parte del budget assegnato all'attività di ricovero in favore a quello dedicato alle prestazioni di specialistica ambulatoriali, ciò fermo restando l'importo del budget complessivo di struttura.

- Con nota prot. 68224 del 08/04/2016 a firma del Direttore AV2 si comunicava al Commissario Giudiziale Dott. Paolo di Paolo e al liquidatore Dott. Giovanni Cerioni che nel budget riconoscibile alla Casa di Cura Villa Serena c.f. 02581050420 veniva, altresì, ricompreso il budget non prodotto e contabilizzato dalla Casa di Cura SALUS S.r.l. c.f. 00156780421 (fallimento n. 93/2015 Curatore Dott.ssa Sabrina Salati) per € 132.898,36 mob. Attiva.

- Da ultimo, la DGRM 1071/2016 ha determinato la deroga alla mobilità attiva riconoscibile alle singole strutture multi specialistiche individuando (vds tab. 2 pag. 6 dell'accordo), segnatamente alla Casa di Cura Villa Serena, il tetto complessivo mobilità attiva ricoveri più ambulatoriale di € 706.810,00 comprensivo di un differenziale, di € 81.177,00 rispetto al tetto ex DGRM 1109/2015; viceversa, per il progetto DRG ortopedia e altre discipline non vi sono quote riconosciute alla casa di Cura Villa Serena (vds tab. 1 pag. 6).

L'Area Contabilità Bilancio e Finanza dell'ASUR con nota prot. 29661 del 17/10/2016 ha dato atto che *"nel bilancio di esercizio 2015 sono stati accantonati gli importi necessari per l'applicazione degli Accordi di cui alla DGRM 1071 del 12/09/2016. In particolare per le Strutture insistenti nell'Area Vasta 2 sono state accantonate le seguenti somme:....deroghe mobilità attiva programmata Struttura Villa Serena Euro 81.177,00 .....*".

- L'accordo di cui con il presente atto si propone il recepimento, considerata la data della sua formale stipula, costituisce ad un tempo:

. il piano di committenza per le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale relativo all'anno 2015;

. la regolazione definitiva dei rapporti economici tra l'ASUR/AV2 e la Casa di Cura Villa Serena S.p.a. alla luce di tutti gli accordi regionali di cui alle DDGRM 280/2014, 1291/2014, 1109/2015 e 1071/2016 e tenuto conto, altresì, dei controlli effettuati dal CVPS (vds note prot. nn. 134009 del 09/07/2015, 50471 del 10/03/2016 e 58844 del 23/03/2016 nota e-mail 19/11/2015 controlli SDO medicina).

01/01/2015-22/09/2015 (gg. 265)	BUDGET ex DGRM	FATTURATO
	1109/2015 L. 125/2015 art. 9 c.quater	RICONOSCIBILE
RICOVERI regione (SDO-LDG-CARD)	4.043.183,82	3.339.391,65
SPECIALISTICA regione	857.052,95	1.235.223,18
Card. Riab. Fatturata e riconoscibile oltre tetto di € 721.674,14	114.121,77	114.121,77

<b>budget di struttura regione marche</b>	<b>5.014.358,54</b>	<b>4.688.736,60</b>
Budget ex DGRM 1109/2015 (tab. 3) Fuori regione - mob. Attiva ricoveri	438.247,02	438.247,02
Budget ex DGRM 1109/2015 (tab. 3) Fuori regione - mob. Attiva specialistica	15.979,65	15.979,65
Budget fuori regione non raggiunto dalla SALUS fallimento 93/2015 nel periodo 23/09/-31/12/2015	132.898,26	132.898,26
Deroga al tetto mob. Attiva 2015 ex DGRM 1071/2016	81.177,00	81.177,00
abbattimento controlli CVPS come da nota prot. n. 58844 del 23/03/2016		- 44.535,60
e da nota e-mail 19/11/2015 controlli SDO medicina		- 906,30
<b>TOTALE STRUTTURA Euro</b>	<b>5.682.660,47</b>	<b>Euro 5.311.596,63</b>

Per quanto sopra premesso

### SI PROPONE

- LE PREMESSE** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- DI PRENDERE ATTO**, dell'accordo contrattuale, nel testo allegato al presente atto (allegato n.1), quale parte integrante e sostanziale, stipulato tra l'ASUR/AV2 e la Curatela Fallimentare della Casa di Cura Villa Serena S.p.a. di Jesi (fallimento n. 55/2016) c.f. 02581050420 per l'erogazione in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale, di prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale per il periodo 01/01/2015-22/09/2015.
- DI PRENDERE ATTO** che l'accordo medesimo costituisce ad un tempo:
  - il piano di committenza per le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale relativo all'anno 2015 (01/01/2015-22/09/2015);
  - la regolazione definitiva dei rapporti economici tra l'ASUR/AV2 e la Curatela Fallimentare della Casa di Cura Villa Serena S.p.a. (fallimento n. 55/2016) alla luce di tutti gli accordi regionali di cui alle DDGRM 280/2014, 1291/2014, 1109/2015 e 1071/2016 e tenuto conto, altresì, dei controlli effettuati dal CVPS" (vds note prot. nn. 134009 del 09/07/2015, 50471 del 10/03/2016 e 58844 del 23/03/2016 nota e-mail 19/11/2015 controlli SDO medicina);

01/01/2015-22/09/2015 (gg. 265)	BUDGET ex DGRM 1109/2015 L. 125/2015 art. 9 c.quater	FATTURATO RICONOSCIBILE
RICOVERI regione (SDO-LDG-CARD)	4.043.183,82	3.339.391,65
SPECIALISTICA regione		1.235.223,18

	857.052,95	
Card. Riab. Fatturata e riconoscibile oltre tetto di € 721.674,14	114.121,77	114.121,77
<b>budget di struttura regione marche</b>	<b>5.014.358,54</b>	<b>4.688.736,60</b>
Budget ex DGRM 1109/2015 (tab. 3) Fuori regione - mob. Attiva ricoveri	438.247,02	438.247,02
Budget ex DGRM 1109/2015 (tab. 3) Fuori regione - mob. Attiva specialistica	15.979,65	15.979,65
Budget fuori regione non raggiunto dalla SALUS fallimento 93/2015 nel periodo 23/09/-31/12/2015	132.898,26	132.898,26
Deroga al tetto mob. Attiva 2015 ex DGRM 1071/2016	81.177,00	81.177,00
abbattimento controlli CVPS come da nota prot. n. 58844 del 23/03/2016		- 44.535,60
e da nota e-mail 19/11/2015 controlli SDO medicina		- 906,30
<b>TOTALE STRUTTURA</b>	<b>Euro 5.682.660,47</b>	<b>Euro 5.311.596,63</b>

4. **DARE ATTO** che la spesa complessiva derivante dall'accordo di cui al punto 2. è stata contabilizzata nel bilancio di esercizio anno 2015 con imputazione ai conti di pertinenza di seguito descritti:

- prestazioni di ricovero reg. Marche conto 0505010101
- prestazioni di ricovero fuori regione conto 0505010103
- prestazioni di spec. Ambul.reg. Marche conto 0505060101
- prestazioni di spec. Ambul. fuori regione conto 0505060103

5. **NOTIFICARE** l'accordo contrattuale oggetto del presente Atto:

- all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi – G. Salesi per quanto disposto all'art. 12 "Cardiologia riabilitativa";
- al Controllo Prestazioni Sanitarie dell'Area Vasta 2 per quanto disposto all'art. 9 "Documentazione e controlli sull'appropriatezza";
- all' U.O.C. Gestione Flussi Informativi ed Informatici dell'Area Vasta 2 come disposto nell'art. 15 "Contabilizzazione e debito informativo".

6. **TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;

7. **DARE ATTO** che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge 412/91 e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 28- commi 2 e 3 – e dell'art. 5 – comma 4 - della Legge Regionale 26/96.

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

IL Dirigente  
Dr.ssa Chantal Mariani

Il Resp. Procedimento  
U.O.S Strutture Accreditate  
Dr.ssa Fiammetta Mastri

Il Direttore Distretto 5 di Jesi  
Dr. Giordano Grilli

Il Responsabile dell'istruttoria  
Rag. Anna Verdolini

UOC Direzione Amm.va Territoriale – Distretto Sanitario AV2

I sottoscritti vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propongono conseguentemente l'adozione al Direttore Generale.

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

IL Dirigente  
Dr.ssa Chantal Mariani

Il Direttore Distretto 5 di Jesi  
Dr. Giordano Grilli

**U.O.C CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

I sottoscritti dichiarano che la spesa riconoscibile in base all'accordo è contabilizzata nel Bilancio 2015 e negli appositi accantonamenti effettuati nel sezionale ASUR per la somma riconducibile all'applicazione della DGRM 1071/2016 come da nota prot. 29661 del 17/10/2016 del Dirigente dell'Area Contabilità Bilancio e Finanza dell'ASUR, acquisita al prot. 178188 del 18/10/2016.

Il Dirigente  
U.O.C. Controllo di Gestione  
(Dott. Paolo Galassi)

Il Dirigente  
Gestione Risorse Economico Finanziarie  
(Dr.ssa Antonella Casaccia)

- ALLEGATI -

1 allegato in formato cartaceo: Atto di intesa ASUR/Area Vasta 2 – Curatela Fallimentare Casa di Cura Villa Serena S.p.a.